

ha la sua propria giurisdizione, che un magistrato di Cassazione ha la sua; che un deputato ha la sovranità, cioè che partecipa alla sovranità, benchè sia vero che e il consigliere d'Appello e quello di Cassazione e il deputato non possono esercitare che in corpo la loro giurisdizione e sovranità rispettiva.

Ma l'onorevole Scavini soggiunse che quella giurisdizione si poteva anche esercitare di lontano; e l'onorevole Genina disse pure che, quando alcuno dei canonici dovesse intervenire in Parlamento, poteva delegare ad altri la sua facoltà di deliberare in Capitolo e così esercitarla in certo modo per procura.

Per non tediare la Camera, io non le ripeterò qui le citazioni desunte dal Concilio di Trento, dal celebre Bernardi e da altri canonisti, i quali unanimemente consentono che il capitolo forma un vero senato della Chiesa, per aiutare col consiglio e col consenso il vescovo nell'amministrazione della diocesi.

Per conseguenza, se esso è un vero senato della Chiesa, come nessuno può contestare, se esso discute e delibera in assemblea, evidentemente i canonici non potranno farvisi rappresentare per procura. Imperocchè la discussione e la deliberazione sono necessariamente un frutto dell'opinione e dell'attività personale dei membri che compongono l'assemblea.

L'onorevole Genina ci disse che, quan'anche uno o due canonici possano venir eletti deputati, vi rimarranno sempre gli altri per formare il corpo e compiere gli atti della giurisdizione collegiale.

Io credo che questo ragionamento non corre; imperocchè, se egli dice che un canonico può essere eletto deputato, altri dirà con la stessa ragione che possono essere eletti due, la maggior parte, e anche tutti. Ora se la maggior parte dei canonici d'un Capitolo, o tutti fossero eletti alla deputazione, dove sarebbe il corpo deliberante, dove l'assemblea, il senato del vescovo? Esso scomparirebbe. Quindi non regge l'argomento posto avanti dall'onorevole Genina.

La giurisdizione pertanto esiste nei Capitoli, ed essa non può venir esercitata senza la residenza dei membri che li formano.

Ma sento l'onorevole professore che mi replica dover la legge, a questo riguardo, essere applicata in senso molto ristretto, perchè odiosa e di esclusione. *Odiosa sunt restringenda*. Ora l'articolo 98 parla puramente di ecclesiastici e non parla di corpi morali. Vede l'onorevole professore che non dissimulo alcuna delle sue difficoltà; ma io credo che in questa parte si sia preso da molti oratori un abbaglio circa il modo con cui deve interpretarsi la legge sul punto relativo all'incompatibilità; mi pare che si sia fatta una indebita confusione del principio regolatore della legge elettorale col principio che regge più particolarmente il capo di essa, che riguarda le incompatibilità. Certo, quando si tratta della legge elettorale, noi dobbiamo intenderla nel più ampio significato, noi dobbiamo allargare il più che sia possibile il campo dell'eleggibilità. E per questa parte, messa in confronto dell'antica legge elettorale francese,

credo che la nostra la superi grandemente; poichè questa ammise in una grande proporzione le capacità, indipendentemente dal censo, e ridusse al minimo possibile per tutti il censo elettorale. Ma è forse la stessa stregua che ci deve governare riguardo alla definizione dell'incompatibilità? Certo sarebbe la stessa, qualora l'incompatibilità dovesse intendersi come sinonimo d'ineleggibilità; ma così non corre il caso. L'incompatibilità non esclude la persona. Anche gl'incompatibili potrebbero essere eletti, avrebbero la qualità per essere eletti; è soltanto il cumulo dei loro uffici quello che la legge contempla e dichiara incompatibile. Ciò è tanto vero che in Francia, quando alcun funzionario compreso sotto la legge dell'incompatibilità veniva eletto, se nel frattempo che correva fra la sua elezione e l'ammissione in Parlamento avesse data la sua dimissione, era validamente ricevuto in Parlamento. Vedete dunque che un altro principio governa la questione dell'eleggibilità da quello dell'incompatibilità.

Ora, se il principio di eleggibilità vuol essere largamente applicato, l'incompatibilità per contro dobbiamo intenderla nel senso più rigoroso che sia possibile, per intenderla nel senso liberale. Elo dimostrerò facilmente.

Già l'onorevole ministro dell'interno, esaminando oggi l'articolo 98 della legge che concerne appunto l'incompatibilità, ebbe a distinguere tre ordini di cause da cui questa procede. Egli disse non essere compatibili col mandato legislativo quelle funzioni che inchiudessero una soverchia dipendenza dal potere governativo; in secondo luogo, quelle degli ufficiali di qualunque grado eletti nei distretti elettorali in cui esercitano un comando; finalmente trovò una terza causa nella natura propria di certi uffici e inconciliabile colla deputazione.

Ed a quest'ultima parte vuoi riferire l'esclusione che riguarda peculiarmente gli ecclesiastici aventi cura d'anime o giurisdizione con obbligo di residenza.

Ora, io domando, quando si tratta d'incompatibilità che esiste, o perchè il funzionario è troppo dipendente dal Governo, o perchè il funzionario può avere esercitato, nel distretto in cui fu eletto, una soverchia influenza, o perchè il funzionario compie un ufficio di tale importanza da non poter cumularsi col mandato di legislatore; io domando se non si operi in senso molto più liberale, applicando severamente tutte queste incompatibilità; che è quanto dire assicurando al possibile, la migliore scelta, la maggiore indipendenza, il migliore adempimento possibile del mandato elettorale alla Camera legislativa.

A questo si riferisce precisamente ciò che ieri diceva l'onorevole Genina nel terminare il suo discorso; che, cioè, quando pure ci fosse un dubbio dopo questa discussione, se veramente all'articolo 98 siano stati esclusi i Capitoli aventi cura d'anime o giurisdizione con obbligo di residenza, si dovrebbe pronunziare nel senso della loro ammissione.

Mi permetta che gli risponda per l'anzidetto principio che, al contrario, nel dubbio, noi dovremmo pronunziare appunto la loro esclusione. Perchè, siccome